


# Casa Sicura New

## Assicurazione collettiva

In allegato i seguenti documenti:

- 
- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
    - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
    - DIP aggiuntivo Danni
    - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
  - **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
  - **INFORMATIVA PRIVACY**

### Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630  
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123  
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

[www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Casa Sicura New

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza collettiva con contraenza Banca Popolare di Sondrio assicura per i danni derivanti da incendio, guasti, responsabilità civile della proprietà e/o conduzione del fabbricato adibito ad abitazione, a studio professionale o ufficio.



## Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali ed uffici: assicura i danni materiali e diretti al fabbricato a causa di incendio, fulmine escluso fenomeno elettrico, esplosione e scoppio. Sono ricompresi nella garanzia i guasti intendendo con essi: fenomeni elettrici, acqua condotta, ricerca e riparazione guasti.
- ✓ Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici: indennizza l'assicurato per i danni materiali e diretti cagionati involontariamente a terzi.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



## Che cosa NON è assicurato?

- X Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e le pareti esterne devono essere in materiali incombustibili.
- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.
- X Non sono considerati terzi il contraente, l'assicurato, il coniuge dell'assicurato e gli ascendenti o discendenti degli stessi e tutte le persone che si trovino in rapporti di dipendenza con uno dei soggetti appena descritti.



## Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigie (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente), scoperti (percentuale del danno che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nelle garanzie) quali, a titolo di esempio:

- ! Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali ed uffici: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici: da detenzione o impiego di sostanze radioattive.



## Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



## Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



## Quando e come devo pagare?

Il premio è a carico dell'aderente ed è in funzione delle somme assicurate scelte.

Per ciascun assicurato, aderente alla presente copertura, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo e cessa alle ore 24 del 31 gennaio dell'anno successivo con tacito rinnovo annuale. Nel caso di adesione successiva alla data di stipula del mutuo, per ciascun assicurato aderente, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel relativo modulo di adesione e cessa alle ore 24 del 31 gennaio dell'anno successivo con tacito rinnovo annuale. Il premio verrà addebitato dalla banca contraente all'aderente.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale con tacito rinnovo.



## Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere inviata al contraente, tramite lettera raccomandata e/o fax, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Sarà il contraente a comunicare alla Compagnia la ricezione della disdetta.

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere dal contratto esercitando il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione del contratto tramite comunicazione esplicita all'intermediario o alla Compagnia.

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto tramite una piattaforma online tale comunicazione può essere inviata anche digitalmente utilizzando la medesima piattaforma. In tutti questi casi hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata che però non comprende



# Assicurazione Collettiva

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

  
**ARCA ASSICURAZIONI**

Prodotto: Casa Sicura New

18 Giugno 2026 - ultima edizione disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

**SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A.** ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it); e-mail: [informa@arcassicura.it](mailto:informa@arcassicura.it); pec: [arcaassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:arcaassicurazioni@pec.unipol.it). Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2025, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 213,2 milioni e il risultato economico a € 61,0 milioni di euro. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,85 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2025 è disponibile sul sito [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it) (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

**I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione**

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

#### **Garanzia Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici - Parte A – Incendio e altri eventi**

"Uragani, bufere, tempeste, neviccate, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Danni causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Incendio, fulmine, esplosione e scoppio a oggetti di arredamento per giardini, balconi e terrazze": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi agli effetti personali, al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'assicurato e/o al contraente": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato per inagibilità dei locali": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

"Oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori": vedasi, Sezione I, Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 17, pg.5 di 14

#### **Garanzia Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici**

"Spargimento d'acqua o rigurgito di fognie": vedasi, Sezione II, Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 31, pg.11 di 14

"Committenza a terzi per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione": vedasi, Sezione II, Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 31, pg.11 di 14

"Committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza del fabbricato dell'assicurato, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia": vedasi, Sezione II, Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 31, pg.11 di 14

"Proprietà di spazi adiacenti al fabbricato anche se tenuti a orto, giardino, frutteto, compresi alberi d'alto fusto e strade private, nonché attrezzature sportive e per giochi": vedasi, Sezione II, Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 31, pg.11 di 14

"Inquinamento accidentale cioè contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo": vedasi, Sezione II, Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 31, pg.11 di 14

"Danni indiretti cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali) dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi": vedasi, Sezione II, Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 31, pg.11 di 14

"Danni indiretti relativi alle quote di proprietà delle parti comuni in caso di abitazione in condominio o comproprietà": vedasi, Sezione II, Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 31, pg.11 di 14

"Incendio, esplosione e scoppio del fabbricato": vedasi, Sezione II, Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici, Art. 31, pg.11 di 14

## Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi** Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.

## Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

**INCENDIO E GUASTI: ALL'ABITAZIONE, STUDI PROFESSIONALI E UFFICI - PARTE A - INCENDIO E ALTRI EVENTI** - sono esclusi i danni: cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine; causati da atti di guerra, ostilità, insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare; verificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati; Spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata le spese diverse da quelle riportate; impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; fabbricati in corso di costruzione e in corso di manutenzione straordinaria; Uragani, bufere, tempeste, nevicata, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria, verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, valanghe, slavine; cedimento o franamento del terreno; alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere; recinti non in muratura, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili; beni all'aperto; fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti; capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; tettoie, vetrate e lucernari in genere; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine; lavori di manutenzione straordinaria e di completamento dell'abitazione oltre i 24 mesi consecutivi. **INCENDIO E GUASTI: ALL'ABITAZIONE, STUDI PROFESSIONALI E UFFICI - PARTE B - GUASTI** - Fenomeno elettrico usura, carenza di manutenzione, o dagli effetti degli agenti atmosferici, ruggine, corrosione, incrostazione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione o durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'assicurato; all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature; tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte; manomissione; imperizia, negligenza degli addetti; corto circuito al contenuto non derivanti da evento atmosferico; Apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato: costi intervento e sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; apparecchiature portatili o ad impiego mobile non collegate alla rete al momento del sinistro; Acqua condotta: umidità e stillicidio; guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici; Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici: danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati; Trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature: danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica. **RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE, STUDI PROFESSIONALI E UFFICI**: detenzione o impiego di sostanze radioattive; inquinamento in genere; cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; detenzione o da impiego di esplosivi; violazione di contratti di lavoro; guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra; insalubrità dei locali; responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato; furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; responsabilità professionale inerente all'attività esercitata; Spargimento d'acqua o rigurgito di fognie: danni da gelo, umidità e stillicidio; Danni indiretti relativi alle quote di proprietà delle parti comuni: ogni obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti. **Franchigie - INCENDIO E GUASTI: ALL'ABITAZIONE, STUDI PROFESSIONALI ED UFFICI** - Incendio del fabbricato\*: Guasti\*, **RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE, STUDI PROFESSIONALI E UFFICI\*\***: € 200,00; **Scoperti - RESPONSABILITA' CIVILE PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DELL'ABITAZIONE, STUDI PROFESSIONALI E UFFICI\*\***: Inquinamento accidentale: 10% I minimo € 200,00; Danni indiretti: € 200,00

## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Casa Sicura New è rivolto alla persona fisica/giuridica proprietario di una civile abitazione che intenda assicurarsi per: incendio del fabbricato, guasti, responsabilità civile della proprietà e della conduzione

## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione** La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 15% del Premio imponibile

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, <a href="mailto:reclami@arcassicura.com">reclami@arcassicura.com</a> . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> - Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale

<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<b>Trattamento fiscale.</b> Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
<b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>	
<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <a href="https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico">https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico</a> .
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**

# **Casa Sicura New**

## **Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario**

**Indice:**

<b>Norme comuni a tutte le sezioni</b>	<b>p. 2</b>
<b>Sezione I – Incendio e guasti: all' abitazione, studi professionali ed uffici</b>	<b>p. 5</b>
<b>Sezione II – Responsabilità Civile proprietà e conduzione dell'abitazione, studio professionale ed ufficio</b>	<b>p. 11</b>
<b>Glossario</b>	<b>p. 13</b>

**Modulo richiesta di indennizzo**

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

### Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la società si obbliga ad indennizzare l'assicurato per i **danni subiti dal fabbricato**, in seguito al manifestarsi degli eventi assicurati fra quelle qui di seguito descritti.

Fabbricato	Pacchetto (Limiti)
<b>Sez. I</b> – Incendio e guasti: all'abitazione, studi professionali ed uffici A) Incendio e altri eventi	Somma assicurata
B) Guasti	
• Fenomeno elettrico	€ 2.500
• Acqua condotta	€ 2.500
• Ricerca e riparazione del guasto	€ 2.500
<b>Sez. II</b> - Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici	€ 250.000

La copertura prevede l'applicazione di franchigie riportate negli articoli indicati nella seguente tabella:

Artt.	Titolo articolo
17	Garanzie incendio e altri eventi
24	Fenomeno elettrico
25	Acqua condotta
26	Ricerca e riparazione guasti
31	Oggetto della garanzia

### Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate valgono esclusivamente per l'ubicazione indicata nel modulo di adesione.

### **Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, **sono causa di annullamento del contratto** quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art. 1892 del Codice Civile). Qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, la Società potrà recedere dal contratto e, in caso di sinistro, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (art. 1893 del Codice Civile).

### Art. 4 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato.

### Art. 5 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

### Art. 6 - Modifiche al contratto

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

### **Art. 7 - Decorrenza dell'adesione**

Per ciascun assicurato, aderente alla presente copertura, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo e cessa alle ore 24 del 31 gennaio dell'anno successivo con tacito rinnovo annuale. Nel caso di adesione successiva alla data di stipula del mutuo, per ciascun assicurato aderente, la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel relativo modulo di adesione e cessa alle ore 24 del 31 gennaio dell'anno successivo con tacito rinnovo annuale.

### **Art. 8 - Aggravamento del rischio**

L'assicurato o il contraente deve **dare comunicazione scritta** alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in buona fede dall'assicurato.

### **Art. 9 - Diminuzione del rischio**

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

### **Art. 10 – Diritto di recesso e disdetta**

Ai sensi del D.Lgs. 206\2005, trattandosi di vendita a distanza, il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto a distanza senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di stipula del mutuo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di quattordici giorni, di una comunicazione scritta a **Banca Popolare di Sondrio – Ufficio Crediti Speciali – Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante **fax al numero 0342.528352** a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

L'adesione al contratto è a tacito rinnovo pertanto, **in assenza di disdetta** da parte dell'assicurato la durata del contratto viene **prorogata per un anno** e così successivamente. La **disdetta** deve essere inviata **almeno 30 giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata al contraente che provvederà a comunicarla alla Società.

### **Art. 11 - Verifica dello stato delle cose assicurate**

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra la Società e l'assicurato. Analogamente, in caso di sinistro, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la Società e l'assicurato stesso.

### **Art. 12 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Art. 13 - Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

### **Art. 14 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

### **Art. 15 - Delimitazioni territoriali**

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il fabbricato o porzione di fabbricato assicurato che deve essere situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

#### Art. 16 – Conciliazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l’assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via San Marco n. 48, 37138 Verona, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo [mediazionecivile@arcavita.it](mailto:mediazionecivile@arcavita.it) ovvero a mezzo fax al n° 0458182373.

# Sezione I – Incendio e guasti: all’abitazione, studi professionali e uffici

## Parte A – Incendio e altri eventi

### Art. 17 - Garanzie incendio e altri eventi

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i **danni materiali e diretti al fabbricato** (nel proseguo cose assicurate), anche di terzi purché in uso e custodia al proprietario/conducente, nell’ubicazione indicata nel modulo di adesione costituente abitazione principale o secondaria, studio professionale od ufficio in conseguenza di:

- a) **incendio, fulmine escluso fenomeno elettrico, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, bang sonico, caduta satelliti;**
- b) **uragani, bufere, tempeste, nevicata, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d’aria**, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non;
- c) fatti posti in essere da persone che prendano parte a **tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato** e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere nel limite dell’80% della somma assicurata in deroga a quanto previsto all’art. 18 punto 4);
- d) comportamento **con colpa grave del contraente** o dell’assicurato, nonché da **colpa grave delle persone** delle quali l’assicurato deve rispondere che siano all’origine di un evento dannoso indennizzabile a termini di polizza;
- e) **danni causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;**
- f) danni materiali e diretti causati ai beni assicurati o cose situate a meno di 20 metri da essi, **da fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- g) incendio, fulmine, esplosione e scoppio a **oggetti di arredamento per giardini, balconi e terrazze anche se posti all’esterno;**
- h) incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi **agli effetti personali, al seguito dell’assicurato** su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei, camere d’albergo e pensioni, campeggi e simili, nel periodo in cui sono temporaneamente occupati dall’assicurato; beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi valori o preziosi depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati. La garanzia viene prestata fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto;
- i) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all’assicurato e/o al contraente;
- j) da **rovina di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;

Inoltre la Società rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- k) **demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata** i residui del sinistro nel limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza e nel limite della somma assicurata;
- l) **rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto assicurato** per inagibilità dei locali assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza di € 1.000,00;
- m) **per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas**, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio dell’abitazione assicurata. Sono comprese le spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell’abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno. La garanzia è prestata sino alla concorrenza annua di € 1.000,00;
- n) **gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori**, se sostenuti, a seguito di sinistro indennizzabile **fino alla concorrenza** di € 1.000,00 per sinistro e per anno;

Le garanzie sopra descritte, salvo quanto disposto all’interno del presente articolo, sono prestate con l’applicazione di una **franchigia per sinistro di € 200,00.**

Qualora l'assicurato sia **proprietario e non conduttore** del fabbricato assicurato, le garanzie della presente sezione si intendono comunque **prestate**, con le medesime modalità ed esclusioni, previste, a favore anche del proprietario assicurato aderente alla presente convenzione (**assicurazione per conto altrui**), anche oltre le limitazioni di responsabilità di cui agli art. 1588, 1589 e 1611 del C.C previste per il conduttore.

#### **Art. 18 - Esclusioni**

##### **Non sono compresi in garanzia i danni:**

- 1) cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine;
- 4) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 5) verificatisi in occasione di occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri; da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati;
- 6) con riferimento alle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti dell'abitazione assicurata, che siano necessarie alla riparazione del danno (art. 17 lettera k), **sono escluse** tutte le spese diverse da quelle riportate, anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti;
- 7) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 8) a fabbricati in corso di costruzione e in corso di manutenzione straordinaria;
- 9) con riferimento a uragani, bufere, tempeste, neviccate, grandine, vento e cose da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria (art. 17 lettera b) **sono esclusi i danni:**
  - I) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
  - II) causati da:
    - a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
    - b) mareggiata o penetrazione di acqua marina;
    - c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
    - d) gelo, valanghe, slavine;
    - e) cedimento o franamento del terreno;
  - III) subiti da:
    - a) alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere;
    - b) recinti non in muratura, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne mobili e consimili installazioni mobili;
    - c) beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
    - d) fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
    - e) capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
    - f) tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
    - g) lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
- 10) **Lavori di manutenzione straordinaria e di completamento dell'abitazione assicurata**  
In deroga a quanto indicato al precedente punto 8) del presente articolo, la copertura assicurativa è **operante, per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi**, anche durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria o dei lavori di completamento della abitazione assicurata. Durante tali lavori la garanzia è operante per il solo fabbricato e limitatamente agli eventi indicati **all'art. 17 "Garanzie incendio ed altri eventi" lettere a) ed k)**.  
Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla Compagnia; per la durata dei lavori, si farà riferimento alla documentazione tecnica ed alla documentazione obbligatoria ai fini di legge.

### **Art. 19 – Valore delle cose assicurate**

**Per il Fabbricato:** l'assicurazione è prestata nella forma a valore intero, il valore assicurato è determinato sulla base del valore a nuovo del fabbricato.

### **Art. 20 – Valore del fabbricato: indicizzazione**

La somma assicurata della voce fabbricato ed i premi relativi alla sezione I sono collegati al numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, come segue:

- alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza della presente convenzione cioè al 31 gennaio di ciascun anno si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il premio vengono adeguati in proporzione e viene aggiornato anche l'indice di riferimento della convenzione stessa;
- l'aumento o la riduzione del premio decorrono dalla scadenza della rata annua cioè al 31 gennaio

### **Art. 21 - Assicurazione parziale**

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, **qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori al valore** delle cose al momento del sinistro, secondo quanto stabilito agli artt. 19 - "Valore delle cose assicurate" e 28 - "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", **la Società risponde del danno prodottosi in proporzione** del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

### **Art. 22 - Deroga alla proporzionale**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 21 - "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata, maggiorata del 20%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 20% fosse inferiore, la Società risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Per i sinistri il cui massimo valore complessivo sia inferiore a € 1.000,00 non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui sopra come se l'assicurazione fosse prestata a primo rischio assoluto. Nell'effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in polizza.

### **Art. 23 - Condizioni di assicurabilità dei fabbricati**

Per la validità della garanzia il fabbricato deve esser ubicato in un complesso adibito prevalentemente e comunque **per almeno il 51% delle superfici** complessive di tutti i piani a civili abitazione, uffici, studi professionali nonché loro dipendenze.

#### **Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:**

- strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili;
- solai, coperture e armature del tetto, possono invece essere costruite con materiali diversi.

#### **Sono comunque tollerate:**

- nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili fino a un massimo del 25% della loro superficie complessiva;
- i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse purché l'area coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.

Fermo restando quanto previsto all'art. 8 – Aggravamento del rischio.

## Parte B - GUASTI

La garanzia non è operante durante l'esecuzione dei lavori di completamento o di lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione assicurata.

### Art. 24 – Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato assicurato, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. La garanzia si estende alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili ed è prestata per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.

**Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 - Esclusioni, la Società non risponde dei danni:**

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;
- e) a tubi catodici, lampade elettriche ed elettroniche, valvole resistenze elettriche scoperte;
- f) causati da usura, manomissione;
- g) causati da imperizia, negligenza degli addetti;
- h) da corto circuito al contenuto non derivanti da evento atmosferico.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì **esclusi** i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del sinistro.

La garanzia Fenomeno elettrico è prestata **nella forma a Primo Rischio Assoluto** a Valore a Nuovo fino alla concorrenza del limite di € 2.500,00, così come riportato all'art. 1 - Oggetto del contratto previa la detrazione di una **franchigia per sinistro di € 200,00**.

### Art. 25 – Acqua condotta

La Società indennizza le spese sostenute per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nei fabbricati assicurati (compresi pluviali e grondaie).

**Sono escluse dalla garanzia i danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;**

- b) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'assicurato. **Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;**
- c) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;
- d) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel fabbricato assicurato in polizza. Questa garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 1.000,00** per sinistro e per anno.

**Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18 - Esclusioni, la Società non risponde dei danni:**

- da umidità e stitilicidio;
- causati da guasti o rotture di tubazioni mobili che collegano l'impianto idrico con apparecchi elettrodomestici.

La garanzia Acqua condotta è **prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto** a Valore a Nuovo fino alla concorrenza del limite di € 2.500,00, così come riportato all'art. 1 - Oggetto del contratto previa la detrazione di una **franchigia per sinistro di € 200,00**.

## **Art. 26 – Ricerca e riparazione guasti**

La Società indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e di impianti, fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia "Acqua condotta".

La garanzia Ricerca e riparazione guasti è prestata **nella forma a Primo Rischio Assoluto** a Valore a Nuovo fino alla concorrenza del limite di € 2.500,00, così come riportato all'art. 1 - Oggetto del contratto previa la detrazione di **una franchigia per sinistro di € 200,00**.

## **Norme in caso di sinistro - Sezione I**

### **Art. 27 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

- Obblighi dell'assicurato

L'assicurato ha l'**obbligo** di fare quanto gli è possibile per **evitare o diminuire il danno**. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

- Denuncia di sinistro alla Società

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso immediatamente del sinistro** tramite la denuncia scritta, su apposito modulo allegato. La denuncia di sinistro deve essere completa oltre che esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

- Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, nei 5 giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

### **Art. 28 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno**

L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le parti, in tutti i casi la procedura per la valutazione del danno dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri:

#### **Fabbricato:**

la garanzia è prestata nella **forma valore a nuovo**.

- 1) Ai fini del presente articolo, il termine valore a nuovo indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
- 2) In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
  - a) si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");
  - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del sinistro, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
  - c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una

- percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo;
- d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
- 3) Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al triplo del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
- 4) La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la Società.

#### Art. 29 - Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

#### Art. 30 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'assicurato;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o i proprietari del fabbricato, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso di essi.

## Sezione II - Responsabilità Civile proprietà e/o conduzione dell'abitazione, studi professionali e uffici

### Art. 31 - Oggetto della garanzia

La Società si obbliga a prestare, **nei limiti del massimale unico di € 250.000,00, così come previsto all'art. 1 - Oggetto del contratto**, le garanzie di seguito riportate.

Per ogni sinistro risarcibile a termini di polizza è operante **la franchigia assoluta di € 200,00 per danni a cose e salvo quanto previsto ai punti e) ed f)**. In caso di sinistro per danni a persona non verrà applicata la suddetta franchigia.

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, indicato nel modulo di adesione, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di proprietario e/o conduttore del fabbricato indicato nel modulo di adesione, comprensivi dei locali adibiti a uffici o studi professionali, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico. **Resta esclusa** ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata.

Inoltre la garanzia comprende anche i danni a terzi conseguenti a:

- a. **spargimento d'acqua o rigurgito di fogne**, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in polizza, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio**;
- b. **committenza a terzi per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione**, anche se eseguiti in economia, relativi al fabbricato indicato in polizza, **nonché per i lavori di completamento della abitazione assicurata, per una durata massima di 24 mesi**;
- c. **committenza a terzi dei lavori e servizi** inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza del fabbricato dell'assicurato, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia;
- d. **proprietà di spazi adiacenti al fabbricato** anche se tenuti a orto, giardino, frutteto, compresi alberi d'alto fusto e strade private, nonché attrezzature sportive e per giochi;
- e. **inquinamento accidentale** cioè contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in polizza; tale estensione è prestata **fino alla concorrenza del 10%** del massimale assicurato e con uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00 per ogni sinistro;
- f. **danni indiretti cioè conseguenti a sospensioni o interruzioni (totali o parziali)** dell'utilizzo di beni, nonché delle attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, di terzi, **fino alla concorrenza del 10%** del massimale assicurato con il minimo di € 200,00 per ogni sinistro;
- g. **danni indiretti relativi alle quote di proprietà delle parti comuni** in caso di abitazione in condominio o comproprietà. **Escluso** ogni obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti;
- h. **incendio, esplosione e scoppio del fabbricato** indicato nella perizia: in questi casi la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi (ricorso terzi da incendio).

### Art. 32 - Rischi esclusi

**Non sono compresi in garanzia i danni:**

- a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- b) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto all'art. 31 – Oggetto della garanzia punto e);
- c) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- d) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- f) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- g) provocati da insalubrità dei locali;
- h) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in

- qualunque forma o misura l'asbesto;
- i) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
  - j) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato salvo quanto previsto all'art. 31 – Oggetto della garanzia punto h);
  - k) derivanti da furto, perdita o danneggiamento di cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

### **Art. 33 – Persone non considerate terze**

#### **Non sono considerati terzi:**

- il contraente;
- l'assicurato, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- i componenti del nucleo familiare dell'assicurato;
- le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, il coniuge e/o il nucleo familiare, subiscano un danno in occasione di lavoro o servizio;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

## **Norme in caso di sinistro – Sezione II**

### **Art. 34 - Denuncia di sinistro**

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile dare immediato avviso del sinistro con denuncia scritta sull'apposito modulo allegato. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

### **Art. 35 - Gestione delle vertenze e spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

# Glossario

**Appartamento:**

porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

**Assicurato:**

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

**Assicurazione:**

il contratto di assicurazione.

**Contraente:**

Banca Popolare di Sondrio.

**Cose:**

gli oggetti materiali e gli animali.

**Esplosione:**

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato:**

l'intera costruzione edile adibita ad appartamento o casa unifamiliare, o ufficio o studio professionale. Sono compresi tutte le opere murarie e di finitura, fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, rivestimenti murali fissi, moquette, tinteggiatura, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne audiotelevisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, ivi compresi gli impianti fotovoltaici installati sul fabbricato stesso. Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'abitazione assicurata), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza). Sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune qualora venga assicurata un'abitazione in condominio.

**Fenomeni Elettrici:**

sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

**Franchigia:**

la parte di danno liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

**Incendio:**

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo:**

la prestazione in denaro dovuta dalla società in caso di sinistro.

**Manutenzione ordinaria:**

interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

**Manutenzione straordinaria e Lavori di completamento:**

**a) manutenzione straordinaria:** le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

**b) Lavori di completamento:** si intendono i lavori di posa e costruzione di pavimenti, rivestimenti, pareti interne non portanti, impianti elettrici e idrosanitari, bagni e simili, montaggio di fissi ed infissi eseguiti nella abitazione assicurata, facente parte di un edificio strutturalmente ultimato, per completarne la costruzione e renderne possibile l'uso come civile abitazione; non si intendono lavori di completamento i lavori di costruzione di fabbricati (cantieri).

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei relativi documenti tecnici progettuali e delle normative locali o nazionali vigenti in materia.

**Materiali incombustibili:**

si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

**Modulo di adesione:**

il documento sottoscritto dall'assicurato per aderire alla polizza collettiva.

**Polizza:**

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

**Premio:**

la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla società.

**Primo rischio assoluto (P.R.A.):**

forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile. Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla società.

**Scoperto:**

la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

**Scoppio:**

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Sinistro:**

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

**Società:**

Arca Assicurazioni S.p.A.

**Tetto:**

complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).

**Valore a nuovo:**

metodo di determinazione del valore delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali. Limitatamente agli elettrodomestici acquistati nuovi da oltre 60 mesi, l'indennizzo non potrà essere superiore al triplo del valore reale ed effettivo degli stessi al momento del sinistro.

**Valore intero:** la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

# Modulo richiesta di Indennizzo

## Polizza Collettiva Casa Sicura New

DA INVIARE A:

**Spettabile**

Banca Popolare di Sondrio

Ufficio Bancassicurazione

Via Veneto, 7 – 23100 Sondrio

Tel. 0342/528901 – 0342/528802

Fax 0342/528981

Mail: bancassicurazione@popso.it

N° SINISTRO (riservato alla Società)		N° CONTRATTO <b>0996170000002</b>	
<b>DATI DELL'ASSICURATO</b>			
Cognome e nome			
Luogo e data di nascita CF/PI			
Professione			
Residenza			
Reperibilità: giorni dalle ore alle ore			
<b>DESCRIZIONE DELL'EVENTO</b>			
<input type="checkbox"/> Incendio	<input type="checkbox"/> Guasti	<input type="checkbox"/> Responsabilità Civile del fabbricato e/o conduzione dell'abitazione, studio professionale ufficio	
Data e ora			
Autorità intervenute			
Località di accadimento del sinistro			
Causa e descrizione dell'evento			
Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia)			
Coordinate bancarie IBAN:			
Banca:			
Intestatario:			
Firma del Contraente/Assicurato 			Data
<b>Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (ad esempio relativi alla salute)</b> Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 - 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento: <ul style="list-style-type: none"><li>• al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;</li><li>• alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.</li></ul> Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.			
Luogo e data: _____ Firma:  _____			

# Casa Sicura New

Assicurazione Collettiva

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

## Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

**QUALI DATI RACCOGLIAMO.** Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

**PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI.** I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it) a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

**A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI.** I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

**COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI.** I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

**QUALI SONO I SUOI DIRITTI.** La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. ([www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito [privacy@arcassicura.com](mailto:privacy@arcassicura.com), al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito [www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it) nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

#### Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. [www.unipol.com](http://www.unipol.com).

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.